



Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Regione Puglia (CSR 2023-2027) – AVVISO PUBBLICO per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) SRG06 – “LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale” (Avviso pubblico approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia n. 108 del 19.06.2023, pubblicato nel BURP n. 62 del 29.06.2023 – Modifica Avviso DAG n. 121 del 17.07.2023)

LISTA FAQ (DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI)

Versione aggiornata al 29/09/2023

GAL DAUNIA RURALE

- Domanda:** Nel punto 5 del bando, al terzo capoverso, è specificato che “L’ambito territoriale di una SSL è definito dai territori amministrativi dei comuni che aderiscono formalmente alla compagine sociale del partenariato che si candidano al presente avviso.” Si chiede di chiarire se per “adesione formale alla compagine sociale del partenariato” si intende il possesso di una quota del capitale sociale del GAL proponente oppure se sono previste altre forme di adesione

Risposta: Per adesione formale si intende far riferimento alla presenza del soggetto (pubblico o privato) all’interno della compagine sociale.

Non sono previste altre forme di adesione.

- Domanda:** Relativamente al criterio 1. Composizione del partenariato (capitale sociale) del GAL, il quarto sub-criterio è relativo alla “incidenza % capitale sociale dei soggetti privati diversi dalle OOPP (organizzazioni datoriali agricole)”. Si chiede di chiarire se la percentuale del 40% come soglia per la determinazione del punteggio applicato, faccia riferimento alla sola platea delle altre associazioni appartenenti al CNEL, specificatamente previste nella scorsa programmazione, oppure, oltre a quest’ultima, inglobi anche gli altri soggetti privati territoriali diversi dalle organizzazioni di categoria.

Risposta: Nella categoria “soggetti privati diversi dalle OOPP” rientrano sia i portatori di interessi collettivi diversi dalle OOPP agricole sia gli altri soggetti privati territoriali.

GAL GARGANO

- Domanda:** Si chiede di sapere se le “attività di promozione” relative all’organizzazione di eventi (workshop, festival, open day, ecc.) possono essere previsti nell’ambito della SSL 2023-2027. In caso affermativo si chiede di sapere se i costi previsti devono essere imputati nell’ambito del sotto intervento A mediante la previsione di “un’azione specifica” o nell’ambito del sotto intervento B.2 alla voce “Animazione e comunicazione”

Risposta: Le attività di comunicazione, animazione, promozione, possono essere realizzate sia nel sottointervento A, sia nel sottointervento B e sia nell’ambito della SRG05 che sarà messa a bando con



atto successivo. Resta inteso che le finalità per le quali le attività sono progettate devono essere coerenti con le disposizioni dell'avviso pubblico e dello specifico Sottointervento/Intervento.

- 2. Domanda: Le “azioni di accompagnamento” previste nell’ambito del sotto intervento A (paragrafo 11.1 dell’Avviso Pubblico), devono essere previste per l’intera strategia, per singolo tematismo (e quindi massimo due azioni di accompagnamento) o sono azioni collegate a ciascuna azione della SSL (ordinaria o specifica)?**

Risposta: Le “azioni di accompagnamento” devono essere correlate a determinate operazioni previste nella SSL. In nessun caso possono essere ricomprese attività peculiari del Sottointervento B di cui al paragrafo 11.2 dell’avviso pubblico.

- 3. Domanda: In merito al parametro minimo specifico 1.4 utile alla erogazione dell’importo forfettario 1 – preparazione della strategia, si chiede di conoscere in che modo avviene il computo del “periodo di durata delle attività rientranti nel sostegno preparatorio pari almeno a n. 2 mesi” (allegato 4 dell’Avviso Pubblico). Il decorso del termine dei due mesi è relativo all’avvio delle operazioni per il sostegno preparatorio (delibere del CDA di autorizzazione alla struttura tecnica ad operare, avviso pubblico e/o altro atto per la selezione di personale per attività di analisi, studio dell’area interessata dalla strategia...) o allo svolgimento degli incontri con il partenariato locale, che devono essere distribuiti su 2 mesi?**

Risposta: Il decorso del termine dei due mesi minimi ai fini dell'erogazione dell'importo forfettario per la “Preparazione della Strategia” di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato 4 dell'avviso pubblico decorre, per i GAL già esistenti, dalla delibera del CdA che autorizza la struttura tecnica ad operare. Per le compagini in corso di formazione, il decorso del predetto termine deve evincersi da appropriata documentazione prodotta dal Capofila che evidenzia l'avvio delle attività per candidarsi all'avviso pubblico.

- 4. Domanda: Fermo restando l’ammissibilità delle spese per le attività connesse alla redazione della SSL a decorrere dalla data di approvazione del PSP (paragrafo 9 dell’Avviso Pubblico), le spese per la formazione del personale del GAL e dei vari portatori di interesse locali riconosciute nell’ambito della somma forfettaria 2 – formazione, sono relative ad incontri di formazione che possono essere svolti successivamente all’approvazione della SSL o devono essere svolti prima?**

Risposta: La formazione è propedeutica alla redazione della SSL e pertanto deve essere svolta solo prima della presentazione della stessa.

- 5. Domanda: La promozione delle iniziative realizzate su TV locali, radio locali, giornali a diffusione locale (paragrafo 13 dell’Avviso Pubblico), è da intendersi come “provinciale” o fa riferimento ad un bacino di utenza “regionale”?**

Risposta: La diffusione del mezzo di comunicazione è collegata al territorio della SSL al cui coinvolgimento si intende dare promozione.

- 6. Domanda: In merito al parametro minimo specifico 1.3 utile alla erogazione dell’importo forfettario 1 – preparazione della strategia (allegato 4 dell’Avviso Pubblico), è sufficiente che la promozione**



dell'iniziativa sia riferita anche solo ad uno dei mezzi di diffusione indicati (es. promozione solo su giornali a diffusione locale)

Risposta: Fermo restando la creazione o aggiornamento di un sito web e l'implementazione delle attività su almeno 2 (due) social media, devono essere garantite almeno altre 5 (cinque) iniziative di promozione su uno o più dei seguenti canali tradizionali: TV locali, radio locali, giornali a diffusione locale.

7. Domanda: I beneficiari del sostegno sono i GAL già operanti nella programmazione 14/22 o nuovi partenariati. Con riferimento ai GAL già operanti, i territori hanno formalizzato l'adesione alla campagna sociale formalmente nel 2017. E' necessario un ulteriore delibera che conferma l'adesione?

Risposta: L'ambito territoriale di una SSL è definito dai territori amministrativi dei comuni che aderiscono formalmente alla compagine sociale del partenariato che si candidano al presente avviso. La Delibera del Consiglio Comunale con la quale lo stesso dichiara espressamente a quale GAL/ambito territoriale aderisce nella programmazione 2023-2027 è richiesta solo nel caso in cui un comune aderisca alla compagine sociale di due o più richiedenti dovrà presentare.

GAL VALLE D'ITRIA

1. Domanda: L'art. 7 "condizioni di ammissibilità" dell'avviso pubblico per la selezione delle proposte di SSL SRG06 LEADER - prevede tra l'altro che la compagine del soggetto richiedente è composta da:

- comuni
- altri enti pubblici
- OOPP organizzazioni datoriali agricole
- soggetti privati diversi dalle OOPP organizzazioni datoriali agricole.

Si chiede se al punto "d" tra i "soggetti privati diversi dalle OOPP organizzazioni datoriali agricole" bisogna comprendere sia le altre associazioni di categoria (Legacoop, Confcommercio, ecc,) che tutte le singole imprese individuali e societarie facenti parte della compagine sociale.

Risposta: Si veda DADG n. 121 del 17/07/2023, che modifica l'Allegato A dell'Avviso Pubblico.

GAL VALLE DELLA CUPA

1. Domanda: Nell' avviso di cui al rif è riportato: "a seguito della pubblicazione della graduatoria delle SSL ammissibili, sarà reso pubblico l'avviso relativo all'intervento "srg05 – supporto preparatorio leader – sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale", di cui all'art. 34 par. 1 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

In fase di elaborazione della SSL occorre programmare ed effettuare incontri, contrattualizzare passaggi su giornali, radio, ..., incaricare eventualmente tecnici progettisti, occorre quindi acquistare forniture e/o servizi.

Una richiesta di chiarimento:



1. poiché tutti i contratti e/o incarichi saranno sotto soglia, così come prevede il d.lgs 50 il GAL potrà incaricare tecnici e/o formalizzare contratti di servizi in modo diretto oppure è prevista una procedura diversa?

Risposta: Il GAL deve garantire il rispetto delle regole sulla concorrenza e delle norme per una corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche. Quindi ogni incarico o contratto dovrà essere coerente con le regole utilizzate dalla pubblica amministrazione.

2. Domanda: Per i contratti in essere (lavoratori, tecnici, spese generali) effettuati con procedure adottate dal GAL, saranno costi rendicontabili senza ulteriori procedure?

Risposta: Nel caso di utilizzo delle prestazioni di dipendenti, il GAL deve garantire attraverso time sheet la separazione dell'impegno a valere sulla programmazione PSR Puglia 2014-2022 da quello riferito alla SRG05 CSR Puglia 2023-2027.

GAL TERRA D'ARNEO

1. Domanda: a. a pag. 24 nel titolo dell'Allegato 2, l'Indice per la redazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) prevede "(massimo 50 cartelle, tabelle e grafici ESCLUSI)"; 4 b. a pag. 45 l'elenco degli Allegati alla SSL prevede che la SSL si "composta da un massimo di n. 50 pagine COMPRENSIVE di tabelle e grafici".

Risposta: Trattasi di refuso sull'"Allegato 2: Schema di SSL – Indice per la redazione della Strategia di Sviluppo Locale". Fa fede quanto indicato al paragrafo 13 "Modalità e termini per la presentazione di accesso alla selezione" dell'Avviso Pubblico, riportato anche nell'"Allegato 6: Schema di domanda di accesso alla selezione delle proposte delle SSL dei Gruppi di Azione Locale (gal)".

GAL PONTE LAMA

In riferimento all'Allegato 4 "attività connesse alla redazione della SSL" punto 2.2 Somma forfettaria 2 - formazione - Avviso Pubblico n. 121 del 17/07/2023 - selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) SRG06 - si sottopongono i seguenti quesiti:

1. Domanda: E' previsto un numero minimo/massimo di partecipanti alle attività formative?

Risposta: non è stato previsto un numero minimo o massimo di partecipanti; resta inteso che il Gal dovrà garantire il coinvolgimento più ampio possibile degli aventi interesse.

2. Domanda: Laddove l'attività venga svolta entro il termine di presentazione della domanda a valere sul presente Avviso, quali criteri deve rispettare il test finale affinché rientri come parametro minimo specifico 2.2?



Risposta: il test di fine Corso deve permettere all'Organismo formatore di misurare il grado di conoscenza dei partecipanti, e capire per quali argomenti occorra eventualmente intraprendere ulteriori azioni di potenziamento al fine di garantire l'attuazione efficace della SSL.

1. L'attività formativa può essere svolta presso la sede del GAL?

Risposta: I corsi di formazione devono essere tenuti da Organismi iscritti nell'Elenco della Regione Puglia degli Organismi di Formazione Accreditati ai sensi della normativa regionale vigente. Pertanto, se il Gal è un Organismo di cui innanzi, l'attività formativa può essere svolta presso la sede del GAL.

GAL MAGNA GRECIA

1. **Domanda:** Nell'Atto Dirigenziale n. 121 del 17/07/2023 all'Allegato 4 - attività connesse alla redazione della SSL (Sostegno preparatorio Leader - SRG05) è riportato che per la somma forfettaria 1 - preparazione della strategia l'importo spettante ai GAL ammonta a € 51.267,62, mentre per la somma forfettaria 2 - formazione l'importo ammonta ad € 12.000,00 senza specificare se tali importo devono intendersi compreso di IVA oppure oltre IVA. Nel documento elaborato dalla Rete Rurale Nazionale " Metodologia per il calcolo delle opzioni semplificate dei costi (OSC) per la sottomisura 19.1 dei PSR Puglia 2014/2022 e per l'Intervento SRG05 del Piano Strategico per la PAC (PSP) 2023/2027" a cui l'Atto Dirigenziale n. 121 fa riferimento, al capitolo 3 - Somme Forfettarie, pagina 13, è scritto" Si precisa che tutti gli importi indicati sono da considerarsi IVA esclusa". Si chiede di chiarire se gli importi relativi alla somma forfettaria 1 - preparazione della strategia pari ad € 51.267,62, e alla somma forfettaria 2 - formazione pari ad € 12.000,00 devono intendersi compreso di IVA oppure oltre IVA.

Risposta: gli importi relativi alla somma forfettaria 1 e alla somma forfettaria 2 rappresentano gli importi "omnia" che saranno riconosciuti per i pertinenti blocchi di attività al realizzarsi delle condizioni minime richieste.

2. **Domanda:** Ai sensi della DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA n. 3 del 16 gennaio 2017, i GAL si sono attenuti al rispetto del Principio 3 - Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato dove sono riportati vari criteri per l'attribuzione dei punteggi tra cui l'Indice di concentrazione di Gini per i Comuni e le OOPP (organizzazioni datoriali agricole). Si chiede di chiarire se il rispetto di tali criteri e in particolare dell'indice di concentrazione di Gini per comuni e le OOPP vengono meno in relazione alla nuova Programmazione 2023/2027 - Atto Dirigenziale n. 121 del 17/07/2023. In particolare si chiede se i Comuni e le OOPP possono detenere quote differenti all'interno dei GAL a seguito di cessione di quote, dato che l'indice di Gini assume il valore zero se il capitale sociale è equi distribuito, ossia ogni soggetto possiede la stessa quota sociale.



Risposta: l'indice di concentrazione di Gini non è condizione di ammissibilità né criterio di premialità. Pertanto i Comuni, per esempio, possono detenere quote differenti nell'ambito del capitale sociale. Nella distribuzione del capitale sociale il Gal è tenuto a rispettare le condizioni di ammissibilità previste nell'avviso pubblico così come modificato con Atto dirigenziale N. 00121 del 17/07/2023.

GAL TERRA DEI MESSAPI

- 1. Domanda:** Ai fini della Domanda di accesso alla selezione delle proposte di SSL a valere sull'intervento SRG06 – "LEADER – Attuazione delle strategie di Sviluppo Locale" approvato con DAdG n. 121 del 17 luglio 2023, il GAL espletterà attività con il coinvolgimento di consulenti esterni. Per l'individuazione del consulenti esterni il GAL dovrà attenersi al nuovo Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) ed entrato in vigore dal 01/07/2023? Se sì, possono essere applicate le procedure di cui all'art. 50 dello stesso?

Risposta: Il GAL ha l'obbligo di seguire le stesse procedure previste per la pubblica amministrazione. Per cui, nel caso di coinvolgimento di consulenti esterni potrà, a seconda delle proprie esigenze, utilizzare le procedure previste dal D. Lgs 36/2023 o quelle previste dal D.Lgs. 165/2001.

- 2. Infine, si chiede se per l'acquisizione dei servizi/forniture necessari alla candidatura, per la validità delle stesse, occorre acquisire il CUP e il CIG/SMART CIG?**

Risposta: In questa fase non è richiesta l'acquisizione del CUP/CIG.

GAL DAUNIA RURALE

- 1. Tra le condizioni di ammissibilità previste nell'avviso pubblico così come modificato con Atto dirigenziale N. 00121 del 17/07/2023, all'art. 7 "Condizioni di ammissibilità", punto 3, recita che la compagine del soggetto richiedente è composta da:**

- Comuni
- Altri enti pubblici (definiti conformemente alle norme nazionali)
- OOPP Organizzazioni datoriali agricole
- Altri portatori di interessi collettivi
- Privati

Secondo quanto indicato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/987>,

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8706>

risultano essere OOPP oltre le seguenti Organizzazioni Professionali:

- Confagricoltura
- CIA: Confederazione Italiana Agricoltori



- Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti)
- COPAGRI

anche le seguenti Associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo:

- Confcooperative
- Lega delle Cooperative
- AGCI: Associazione Generale delle Cooperative Italiane
- UNCI: Unione Nazionale Cooperative Italiane
- Ass.ne UN.I.COOP: Unione Italiana Cooperative

Si chiede, pertanto, di dare conferma che in merito alla classificazione di appartenenza prevista al punto 3 dell'art. 7 dell'atto dirigenziale N. 00121, tutte le suindicate organizzazioni rientrino nel novero di OOPP.

Risposta: Coerentemente con quanto disposto dall'avviso pubblico, le specifiche associazioni che aderiscono alla compagine del GAL sono classificate in funzione dell'interesse collettivo che tutelano, a seconda che lo stesso sia esclusivamente di imprenditori agricoli o copra in toto o in parte anche altri settori produttivi. Le associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, in quanto portatori di interessi collettivi di una base datoriale più ampia di quella agricola, devono essere considerati rientranti nella classe "Altri portatori di interessi collettivi".

GAL ISOLA SALENTO

1. **I criteri di selezione previsti contemplano al Principio 3 Criterio 7: "La SSL prevede almeno un'azione specifica esclusivamente con incoming, riferita a "Promozione prodotti di qualità", SRG10 destinando risorse $\geq 10\%$ della dotazione finanziaria totale SSL (DFt)" Si chiede se la SSL possa prevedere un'azione del tipo sopra indicato (Promozione prodotti di qualità / codice SRG106) con risorse pari al 10% della dotazione finanziaria totale SSL (DFt), realizzata non a bando ma a regia diretta GAL e con contributo al 100%. Si chiede inoltre se, in tal caso, tale azione a regia diretta concorra all'ottenimento degli 8 punti previsti.**

Risposta: Per azione specifica si intende un'azione caratterizzata da elementi di contenuto e/o risultato e/o attuativi sostanzialmente differente rispetto alle azioni ordinarie, ma comunque coerente oltre che con le disposizioni del PSP PAC 2023-2027 anche con le altre norme europee di riferimento, soprattutto quelle relative agli aiuti di Stato.

2. **Domanda: Qualora uno dei "soggetti privati territoriali", diversi sia da OOPP agricole che dai portatori di interesse collettivo (CNEL), avesse oggi cambiato sede legale e/o operativa della sua attività e che la stessa risulta, come da visura camerale, al di fuori del territorio di competenza del GAL come va considerata? il socio, in questo caso, può essere considerato come "socio diverso" delle categorie previste all'articolo 6 punto 3 (pag.6) dell'avviso?**

Risposta: Il socio, anche a seguito di cambiamenti, deve conservare i requisiti previsti dallo Statuto del GAL per continuare a fare parte della compagine sociale.



3. Domanda: Qualora uno o più soci avessero cessato l'attività e provveduto anche alla cancellazione dal REA ma non abbiano richiesto né la vendita delle quote né il recesso da socio, come vanno considerati? il socio, in questo caso, si può considerare come "socio diverso" delle categorie previste all'articolo 6 punto 3 (pag.6) dell'avviso?

Risposta: La vendita della quota del socio che ha cessato l'attività è obbligatoria; tale passaggio dovrà essere evidenziato nel Certificato Camerale allegato alla presentazione della nuova SSL.

GAL GARGANO

1. Domanda: Con riferimento all'intervento SRG10 "Promozione di Prodotti di qualità" per il quale nell'avviso è richiesta l'attivazione di un'azione specifica, si chiede se tra i prodotti da promuovere attraverso le attività di incoming possano essere contemplati anche quei prodotti che, seppur non tutelati dai regimi previsti dall'art. 47 del Reg. Delegati UE 2022/126 o dal regime di qualità Regione Puglia, costituiscono riconosciute eccellenze tipiche di ciascun territorio (es. presidi slow food, prodotti inclusi nell'atlante PAT, prodotti DE.CO., ecc.).

Risposta: Nella scheda di intervento SRG10, i criteri di ammissibilità C01 definiscono:

"Sono oggetto di attività di informazione e promozione ammesse ad aiuto le produzioni afferenti ai seguenti regimi di qualità:

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";
2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013;
3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;
5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4;
8. Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;



9. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;

10. Regimi di qualità di natura etica e sociale;

11. Ulteriori sistemi di qualità nazionali e regionali (non previsti dalla Regione Puglia).

2. Domanda: Si chiede, inoltre, se tra spese ammissibili è possibile inserire anche il costo del personale da dedicare al progetto.

Risposta: Occorre fare riferimento alle spese ammissibili previste dalla scheda di intervento SRG10.

GAL LUOGHI DEL MITO

1. Domanda: Per la rendicontazione della somma forfettaria di € 51.000,00 circa, è necessario garantire almeno un bimestre per le attività relative al sostegno preparatorio come prescritto dal bando (parametro 1.4 pagina 33) oppure l'importo massimo di € 51.000,00 potrà essere proporzionato alla durata (ad es. 1 mese spesa ammessa 25.500)?

Risposta: L'Avviso Pubblico SRG06, nell'Allegato 4 "Attività connesse alla redazione della SSL" nel descrivere il Parametro minimo specifico 1.4 relativo alla Somma forfettaria 1 specifica chiaramente che deve essere garantito un periodo di durata delle attività rientranti nel sostegno preparatorio pari almeno a n. 2 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso e fino alla data di presentazione della domanda.

Si evidenzia inoltre che, come specificato nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese in ambito FEASR, nel caso della somma forfettaria, la totalità o parte delle spese ammissibili viene rimborsata sulla base di una somma prestabilita. Le somme forfettarie possono comprendere importi di spesa riferibili a diverse variabili di spesa riunite in un'unica somma cui corrisponde un importo predefinito. In conformità con i termini predefiniti le somme forfettarie sono un sistema binario: se le attività sono consegnate nella loro interezza, l'importo prestabilito è pagato, altrimenti non vi è alcun pagamento.

2. Domanda: La spesa per la progettazione nel caso in cui non sia possibile rendicontarla nell'avviso del sostegno preparatorio, potrà essere rendicontata nelle spese di gestione ordinaria (programmazione in corso nel caso di risorse residue) o nuova programmazione nel caso di ammissione a finanziamento del Gal?

Risposta: Premesso che le spese ammissibili relative al sostegno preparatorio sono esclusivamente quelle previste al paragrafo 2 "Tipologia di spese ammissibili" dell'Allegato 4 dell'Avviso Pubblico, si precisa che il sostegno per le attività preparatorie è da rendicontare sulle risorse finanziarie CSR 2023-2027 Regione Puglia dedicate all'Intervento SRG05. Tale Avviso sarà avviato successivamente alla pubblicazione della graduatoria delle SSL ammissibili.



3. Domanda: Procedura per la selezione del professionista che svolgerà tutte le attività necessarie per candidare il Gal: il D. Lgs. 36/2023 articolo 50 alla lettera b prevede quanto segue “Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”; alla luce di ciò il Gal intende procedere mediante affidamento diretto attingendo dalla short list (senza richiesta di preventivi), tramite la valutazione dei curriculum professionali, così facendo è soddisfatto il rispetto delle regole sulla concorrenza e delle norme per una corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche?

Risposta: Il GAL ha l'obbligo di seguire le stesse procedure previste per la pubblica amministrazione. Per cui, nel caso di coinvolgimento di consulenti esterni potrà, a seconda delle proprie esigenze, utilizzare le procedure previste dal D. Lgs 36/2023 o quelle previste dal D.Lgs. 165/2001.

GAL MURGIA PIU'

In merito a qualsiasi tipologia di azione:

1. Domanda: Nella compilazione del prospetto di cui all'allegato 2, par. 3.3 "Descrizione delle azioni previste [...]”, che livello di dettaglio è richiesto alla voce "descrizione generale dell'azione"? Ad esempio, occorre indicare le condizioni di ammissibilità dei beneficiari e delle operazioni, l'importo massimo dei progetti, gli impegni e obblighi in capo ai beneficiari, le spese ammissibili etc.?

Risposta: Il contenuto da indicare corrisponde agli elementi previsti nel prospetto di cui al punto 3.3 dell'allegato 2; le informazioni di dettaglio a cui fa riferimento il GAL sono da indicare nel PdA.

Si precisa che, con riferimento al codice da indicare si deve fare riferimento a quello del PSP PAC 2023-2027. In presenza di azione specifica il codice dell'azione sarà seguito dalla specifica codifica “/S”: per esempio, SRG10/S. Il medesimo codice sarà indicato anche nella tabella di cui al punto 3.6 dell'allegato 2.

In merito alle azioni di accompagnamento:

2. Domanda: nella formulazione delle stesse, ci si deve attenere a quanto definito in una scheda di intervento del PSP / CSR Puglia 2023-2027 (in termini di obiettivi, condizioni di ammissibilità etc.) ritenuto dal GAL più attinente alle specifiche finalità dell'azione di accompagnamento ipotizzata, oppure è sufficiente attenersi alle indicazioni di cui al par. 11.1 dell'Avviso, capoverso "Relativamente alle azioni di accompagnamento [...]”, senza indicare alcuna ulteriore base giuridica?

Risposta: L'ambito naturale è quello dei progetti complessi ovvero progetti integrati multi-azione e multi-attore (a regia GAL + bando). Per questa tipologia di progetti può essere strategica l'azione di



supporto e accompagnamento del GAL che potrebbe essere svolta attraverso un'azione specifica ad hoc a gestione diretta per favorire: il coordinamento e la sinergia fra gli attori locali, la costituzione della rete dei beneficiari e la realizzazione degli interventi; l'individuazione del soggetto capofila del progetto; l'elaborazione di studi di fattibilità e la diffusione delle informazioni; il supporto alla gestione dei progetti stessi; le attività di animazione e facilitazione dei processi partecipativi. Il percorso di attuazione è avviato con l'attivazione di un'azione a regia GAL e l'apertura di un bando di selezione dei progetti. In tale ambito, l'azione a gestione diretta GAL termina con l'espletamento delle seguenti due fasi: la prima di accompagnamento agli attori locali, per esempio, nel processo di costituzione del partenariato; la seconda di accompagnamento nella fase di attuazione dei progetti. Nell'ambito dell'azione di accompagnamento, le spese ammissibili sono riconducibili, ove giustificate e necessarie, alle categorie previste nell'avviso di selezione SSL (par. 11.1). Le due azioni (specifiche di accompagnamento e principale), pur avendo una propria autonomia, sono organiche e funzionali. Si precisa che nella scheda di cui al citato punto 3.3, allegato 2, alla voce "Descrizione generale dell'azione" nel contesto dell'azione di accompagnamento occorre indicare **l'azione principale a cui si riferisce, le attività in cui consiste e il valore aggiunto atteso** da essa. Le attività oggetto dell'azione di accompagnamento devono presentare, pertanto, **elementi specifici e non rappresentare una prosecuzione delle ordinarie attività** di cui alla SRG06 - Sottointervento B "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo". Per questi motivi **l'elemento di accrescimento** rispetto all'azione principale a cui è destinato l'accompagnamento deve essere **ben chiaro e riconoscibile**.

3. **Domanda:** nella compilazione del prospetto di cui all'allegato 2, par. 3.3 "Descrizione delle azioni previste [...]", per le azioni di accompagnamento quale codice azione si deve indicare? Bisogna selezionare l'opzione "azione ordinaria" oppure l'opzione "azione specifica"? Occorre riportare degli indicatori di risultato?

Risposta: L'azione di accompagnamento è un'azione specifica. In tale contesto il codice dell'azione sarà seguito dalla specifica codifica **"/SA"**: per esempio, SRG07/SA (per indicare che trattasi di azione specifica di accompagnamento all'azione ordinaria SRG07). Il medesimo codice sarà indicato anche nella tabella di cui al punto 3.6 dell'allegato 2. Si precisa che l'azione specifica di accompagnamento concorre alla formazione del numero di azioni di cui al criterio di selezione 10 (cfr. Allegato 5 dell'avviso di selezione).

4. **Domanda:** nella compilazione della tabella di cui all'allegato 2, par. 3.6 "Piano finanziario [...]", per le azioni di accompagnamento, alla voce "Codice/Tipologia", è necessario indicare il codice dell'intervento ritenuto dal GAL più attinente alle specifiche finalità dell'azione di accompagnamento ipotizzata, oppure è sufficiente indicare "Azione di accompagnamento"; inoltre, è necessario riportare un indicatore di risultato per l'azione di accompagnamento?

Risposta: Con riferimento al codice da indicare è stata fornita risposta al punto precedente.



Anche per l'azione di accompagnamento occorre individuare l'indicatore di risultato (RI). Per l'azione specifica di accompagnamento si ritiene che l'indicatore utile sia R.1 **“Migliorare le prestazioni attraverso la conoscenza e l'innovazione”** la cui descrizione riporta: *“Numero di persone che beneficiano di un sostegno per la consulenza, la formazione, lo scambio di conoscenze o la partecipazione a gruppi operativi del PEI per migliorare le prestazioni economiche, sociali, ambientali, climatiche e di efficienza delle risorse sostenibili”*.

La quantificazione del n. di persone deve essere coerente con l'intervento ordinario collegato. Per esempio:

- n. di start up extragricole = n. persone che beneficiano di un sostegno per la consulenza, ecc.
- n. strategie smart village = n. persone che beneficiano di un sostegno per la consulenza, ecc. x 2 (perché nelle strategie smart village i partner che presentano un progetto devono essere almeno due).